

T.A.S.I. 2019

**Deliberazioni di C. C.
n. 30 del 08.09.2014 e n. 31 del 08.09.2014**

ABOLIZIONE per l'abitazione principale

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha disposto l'esenzione della TASI (Tassa per i servizi indivisibili) per le case destinate ad abitazione principale del possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale), nonché dell'utilizzatore (inquilino o comodatario), con esclusione delle abitazioni accatastate come A/1 - A/8 - A/9 (fabbricati signorili e di lusso) e delle relative pertinenze.

Inoltre, essa è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Aliquota abitazioni e pertinenze assoggettate a tassazione: 2 per mille (0,2 per cento) - Detrazione: € 50,00.

Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la T.A.S.I. è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

In caso di esenzione dell'utilizzatore, il possessore continua a pagare la percentuale del 70% di sua spettanza.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (0,1 per cento).

UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

Sono soggette ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il versamento della T.A.S.I., ove dovuta, va effettuato in due rate, entro il 16 giugno p.v. (acconto) ed entro il 16 dicembre c.a. (saldo) c.a. oppure in unica soluzione entro il 16 giugno p.v..

Per il pagamento può essere utilizzato il modello F24, riportando i codici tributo della TASI: "3958" per quelle abitazioni principali che restano assoggettate alla tassa e relative pertinenze; "3959", per i fabbricati rurali ad uso strumentale, indicando, in particolare, il codice Ente del Comune di Calatabiano, B384, con causale "Pagamento T.A.S.I.".

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. R. Pennino

IL SINDACO

dott. G. Intelisano